



COMUNE DI VIAREGGIO  
Provincia di Lucca

## ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. 84 del 11.10.2016

OGGETTO: Dissesto finanziario, istanza n. 113 - NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA.

L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 15,45, nel Palazzo Municipale di questo Comune, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione nelle persone dei Signori:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	X	
Dott. Quirino Cervellini	Componente	X	
Dott. Fabio Dostuni	Componente	X	

### L'Organo Straordinario di Liquidazione

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva di questo Ente presentata dal Sig. BANDONI CARLO, acquisita al prot. gen. n. 39591 in data 30.6.2015 (prot. OSL n. 152 in data 1.7.2015), con la quale il suddetto istante rivendica un credito di € 444,02 (quattrocentoquarantaquattro/02), dovuto al mancato rimborso di tasse versate a questo Ente;

Vista l'attestazione di cui all'art. 254, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.*) e ss.mm.ii., rilasciata dal Dirigente di questo Comune competente in materia in data 20.11.2015 su richiesta di questo Organo in merito alla istanza di cui sopra, ed in atti, dalla quale si evince che il predetto credito risulta a carico della società Viareggio Patrimonio Srl (dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca) e non del Comune di Viareggio;

Dato atto che, conseguentemente, non ravvisando i presupposti per l'inserimento del credito in oggetto nella massa passiva di questo Ente, questo Organo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e ss.mm.ii., con propria nota trasmessa tramite raccomandata A/R (prot. gen. n. 10668 del 17.2.2016 - prot. OSL n. 60 del 17.2.2016), ha comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della Sua richiesta;

Rilevato che in merito a questa nota - ricevuta in data 22.2.2016 - non risulta pervenuta nei termini previsti al citato art. 10-bis della L. 241/1990 alcuna comunicazione da parte dell'istante;



Ritenuto, pertanto, a seguito del completamento dell'istruttoria di cui agli artt. 254 e seguenti del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) che l'istanza in oggetto ed il credito vantato non possano essere insinuati alla massa passiva di questo Ente;

Considerato, altresì, che il procedimento di accertamento della massa passiva complessiva di questo Ente di cui all'art. 253, c.1, del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) è ancora in corso e dovrà concludersi nei termini previsti dalla normativa;

Visto l'art. 9, c. 4, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 (*Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati*) e ss.mm.ii.

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;


**delibera**

1. Di non ammettere, per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'istanza di insinuazione nella massa passiva di questo Ente dell'importo di € 444,02 (quattrocentoquarantaquattro/02) presentata dal Sig. BANDONI CARLO;
2. Di comunicare il presente atto all'istante al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, c. 4, del citato D.P.R. 378/1993.


La presente deliberazione, immediatamente esecutiva così come stabilito all'art. 4, c. 6, del citato D.P.R. 378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) e sul sito istituzionale del Comune di Viareggio (sezione *Organo Straordinario di Liquidazione*) a cura del personale di supporto a questo Organo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica di questo atto.


Il Presidente Dott.ssa Marina Savini

  
\_\_\_\_\_

I Componenti Dott. Quirino Cervellini

  
\_\_\_\_\_

Dott. Fabio Dostur

  
\_\_\_\_\_